

# STATUTO Associazione “New Generation Fiemme”

## **Articolo 1. Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione denominata “New Generation Fiemme”, con sede legale in Cavalese, piazza Scopoli n. 9. A decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà “New Generation Fiemme ETS”.

## **Articolo 2. Scopo**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L'Associazione si propone di promuovere ed attuare, tra gli associati, attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative, sanciti nella Carta dei Valori della Cooperazione Trentina. Essa potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- Organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale;
- Organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi per il sostegno di soggetti in condizioni di obiettivo disagio e di popolazioni di Paesi in via di sviluppo;
- Contribuire allo sviluppo del tessuto economico valligiano mediante la presentazione e/o realizzazione di specifici progetti;
- Redigere e pubblicare materiali cartacei, informatici e audiovisivi, comprensivi di informazioni, notizie e approfondimenti in favore degli associati;
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi del Terzo Settore, operanti negli ambienti della utilità e solidarietà sociale;
- Promuovere prodotti e servizi offerti dalla Cassa Rurale Val di Fiemme ai suoi associati.
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche a titolo di rapporti contributivi e convenzionati.

## **Articolo 3. Durata**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati.

#### **Articolo 4. Soci**

I Soci si dividono in Soci fondatori e ordinari. Sono Soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Possono fare parte dell'Associazione i clienti Soci della Cassa Rurale Val di Fiemme di età compresa tra i 18 e i 35 anni (fino alla data di compimento del 36° anno).

#### **Articolo 5. Domanda di ammissione**

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda fatta per iscritto su carta libera dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto. Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data di delibera dello stesso. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

#### **Articolo 6. Diritti e doveri degli associati**

L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative. I soci hanno diritto:

1. di partecipare alle riunioni dell'Assemblea per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni, oltreché per ogni altra questione di competenza dell'organo assembleare;
2. di beneficiare delle facilitazioni e convenzioni promosse dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo. I soci hanno l'obbligo:
  1. di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
  2. di cooperare per il raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con le finalità dell'Associazione;
  3. di partecipare in forma non temporanea alla vita associativa.

#### **Articolo 7. Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o per esclusione.

- recesso : ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione attraverso una comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto a decorrere dalla data del provvedimento di accettazione dello stesso organo esecutivo.
- esclusione : il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo:
  1. per la perdita dei requisiti di base per i quali è avvenuta l'ammissione;
  2. per accertati motivi di incompatibilità con gli scopi statuari, ovvero per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio potrà proporre appello alla prima Assemblea ordinaria

generale utile. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.

### **Articolo 8. Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di Controllo.

Gli organi sociali durano in carica due anni e possono essere rieletti, revocati o sostituiti in ogni momento dall'Assemblea dei Soci. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9. Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno per approvare il bilancio e la relazione programmatica delle varie attività, ed in via straordinaria per deliberare eventuali modifiche allo Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione, le procedure di liquidazione dei beni in possesso dell'Associazione.

### **Articolo 10. Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario oppure per richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo oppure su domanda motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Soci. La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è effettuata mediante l'affissione di avviso nella Sede dell'Associazione ed eventualmente anche con altri mezzi idonei con almeno 15 giorni di preavviso, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea. Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno trenta giorni. Ha diritto di partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto, il Presidente della Cassa Rurale Val di Fiemme B.C.C. O una persona da lui designata a rappresentarlo.

### **Articolo 11. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci. Le deliberazioni in assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre in assemblea straordinaria le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare al massimo un altro Socio dietro delega scritta. I membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo non possono rappresentare altri Soci, nemmeno dietro delega scritta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e, in caso di

assenza, da persona designata dall'Assemblea; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **Articolo 12. Forma di votazione dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente o per richiesta di un terzo dei presenti e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea, in questo caso sceglierà due scrutatori fra i presenti.

### **Articolo 13. Compiti dell'Assemblea dei Soci**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci, sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, e in generale sull'attività dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

### **Articolo 14. Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un numero massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese realmente sostenute, analiticamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 15. Durata in carica e sostituzione dei consiglieri**

I Consiglieri durano in carica due esercizi e al termine del mandato sono rieleggibili. Ciascun Consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni consiliari, salvo giustificato motivo che dovrà essere comunicato con idoneo preavviso al Presidente. L'assenza ingiustificata di un Consigliere da più di 3 riunioni consecutive potrà dare luogo alla decadenza dall'incarico, disposta con delibera del Consiglio medesimo. In caso di dimissione o di mancanza di un membro del Consiglio, anche per esclusione dello stesso per decisione ex comma precedente, lo stesso provvederà alla propria sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

### **Articolo 16. Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 1) nominare il Presidente;
- 2) nominare il Vicepresidente;
- 3) nominare il Segretario;
- 4) nominare il Cassiere;
- 5) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, assumendo tutte le iniziative del caso;
- 6) predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 7) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- 8) dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- 9) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- 10) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci e la loro esclusione.

#### **Articolo 17. Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta al trimestre, su convocazione del Presidente o su domanda di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate – con mezzi scritti idonei – con un preavviso di almeno 5 giorni. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente. Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale, stilato dal Segretario verbalizzante e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati i componenti dell'Organo di Controllo con funzioni consultive.

#### **Articolo 18. Compiti del Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte ai Soci, a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi. Mantiene e cura i rapporti con il Presidente e il Direttore della Cassa Rurale Val di Fiemme B.C.C. ed è coadiuvato per la parte amministrativa dal Segretario. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.

#### **Articolo 19. Rapporti con la Cassa Rurale Val di Fiemme B.C.C.**

Le parti definiscono, in apposito accordo scritto rivedibile annualmente, sia la modalità sia la tempistica relative all'interscambio di idee, alla valutazione dell'operato già realizzato nonché alla valutazione dei progetti dell'Associazione. Si conviene infatti che l'Associazione, pur mantenendo autonomia gestionale e programmatica, si debba adoperare per una costante relazione con il Presidente, o Suo delegato, e con il Direttore della Cassa Rurale Val di Fiemme B.C.C.

## Articolo 20. Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo dura in carica due anni e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo dovrà essere dipendente della Cassa Rurale Val di Fiemme B.C.C.

I componenti dell'Organo di controllo non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese realmente sostenute ed analiticamente documentate.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

## **Articolo 21. Entrate e patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: - contribuzione annuale della Cassa Rurale Val di Fiemme B.C.C. nella misura definita "anno per anno" dagli accordi tra le parti; - importi a carico dei Soci per la compartecipazione alle attività realizzate; - contributi da parte di Enti pubblici; - entrate da attività commerciali, il cui utilizzo dovrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione nel rispetto degli scopi sociali fissati dallo Statuto.

## **Articolo 22. Libri sociali**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

## **Articolo 23. Bilancio**

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea generale per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico finanziario.

## **Articolo 24. Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta per legge. Gli eventuali utili ed

avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto, anche costituendo fondi di riserva indivisibili.

#### **Articolo 25. Norme generali**

L'esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno. L'amministrazione dell'Associazione viene affidata al Segretario, la contabilità viene affidata al Cassiere secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 26. Scioglimento**

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore

#### **Articolo 27. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto non espressamente previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.